

Dichiarazione di Inizio di Attività Produttiva



GUIDA PER GLI ARTIGIANI

Compilazione della Scheda 5 di Compatibilità Ambientale

Legge Regionale n. 1/2007 e Legge Regionale n. 8/2007
Strumenti di competitività per le Imprese e per il territorio della Lombardia

PRESENTAZIONE

Questo manuale nasce da un accordo di collaborazione sottoscritto tra Direzione Generale Artigianato e Servizi, Arpa e Cestec nel gennaio 2008: scopo dell'accordo era individuare azioni comuni nel comparto artigiano per favorire la diffusione di buone prassi in materia di sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo sono stati fatti numerosi incontri sul territorio regionale per individuare strategie e necessità delle imprese: è emerso così che una delle maggiori difficoltà da affrontare per un'azienda è la fase di avvio dell'attività.

Le azioni di semplificazione amministrativa condotte dalla Regione Lombardia nell'ultimo biennio hanno avuto come punti di partenza fondamentali le leggi regionali n. 1 e 8 del 2007; in quest'ultima l'abolizione di atti e certificazioni obsoleti nel campo della sanità pubblica e veterinaria e della prevenzione ambientale è stata accompagnata da disposizioni per il rilancio e la nuova impostazione delle attività di prevenzione e controllo.

La Regione Lombardia ha così introdotto la DIAP, che rappresenta una semplificazione, in quanto unifica una serie di procedure autorizzative, ma che deve essere recepita in modo corretto, evitando azioni superficiali che possano mettere a rischio le imprese al momento delle verifiche e dei controlli da parte delle autorità competenti. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia dedica costantemente attenzione e risorse consistenti nell'acquisizione ed analisi degli elementi di conoscenza del territorio, elementi che sono i necessari presupposti per un'efficace azione di salvaguardia e la prevenzione dell'ambiente. D'altro canto la Regione è da sempre attiva in rilevanti politiche di sostegno allo sviluppo dell'attività economica rappresentata dal settore artigianato; un comparto che da solo copre il 33% circa del totale delle imprese, rappresentando il 12% del PIL lombardo, una quota decisamente significativa dell'attività economica nella Lombardia. Per quanto riguarda i rami di attività più diffusi, persiste ancora una forte vocazione manifatturiera, in particolare verso i settori: metalmeccanico, legno/arredamento, tessile/abbigliamento e alimentare. Considerati i numeri di tali settori, sebbene l'impatto ambientale di queste categorie prese singolarmente possa essere trascurabile, l'effetto combinato ha un peso considerevole sull'ambiente. Il tentativo di questo manuale è di fornire un'informazione, diretta alle molteplici categorie di imprese artigiane, per ciascuna delle quali si presentano diverse modalità procedurali e differenti obblighi ed autorizzazioni preventive.

Con la pubblicazione della guida per la compilazione della scheda 5 di compatibilità ambientale, rivolta al mondo dell'artigianato, la Regione Lombardia e L'ARPA proseguono nell'impegno comune di fornire alle imprese artigiane strumenti per operare attraverso un percorso virtuoso di crescita e di sviluppo nel pieno rispetto dell'ambiente.

Si tratta, ovviamente, di una sintesi che non esaurisce la molteplicità delle incombenze proprie di ciascuna impresa: si è cercato però di illuminare la “strada maestra” attraverso cui passare per intraprendere il non facile cammino di apertura di un’attività produttiva, indicando le fasi salienti del processo amministrativo.

Il Presidente ARPA Lombardia

L’Assessore Artigianato e Servizi

INDICE

PRESENTAZIONE	3
1 PREMESSA	7
2 COS'È LA DIAP	11
2.1 Informazione esito della DIAP	15
2.2 Tariffazione ARPA	15
2.3 Come si compila la Relazione Tecnica	15
3 QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA DIAP?	19
4 QUANDO NON OCCORRE POSSEDERE LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DIAP	23
5 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	27
6 VERIFICHE E AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DIAP	29
6.1 Autorizzazioni agli scarichi idrici	30
6.1.1 Se l'azienda è in zona servita da pubblica fognatura	30
6.1.2 Se l'azienda è in zona non servita da pubblica fognatura	31
6.2 Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera	33
6.2.1 Sono da sottoporre ad autorizzazione o a comunicazione	33
6.2.2 Non sono invece da sottoporre ad alcuna autorizzazione	34
6.3 Autorizzazione alla gestione di rifiuti	35
6.4 Autorizzazione all'Emissioni Sonore	36
6.5 Inquinamento Elettromagnetico	37

6.6	Attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale ...	37
7	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	39
8	PER SAPERNE DI PIÙ	43
	ALLEGATO 1 - Schema autorizzazioni da acquisire prima della DIAP	45
	ALLEGATO 2 - Autorizzazioni preventive	49
	ALLEGATO 3 - Indicazioni per la presentazione della documentazione in materia di Impatto Acustico	53
	ALLEGATO 4 - Adempimenti di cui all'art.8 comma 4 della Legge 447/95 Valutazione previsionale di Impatto Acustico. Autocertificazione per insediamenti produttivi	57
	ALLEGATO 5 - Adempimenti di cui all'art.8 comma 4 della Legge 447/95 Valutazione previsionale di Impatto Acustico. Autocertificazione per pubblici esercizi	61
	ALLEGATO 6 - SCHEDA 5 - COMPATIBILITA' AMBIENTALE ..	63
	SCHEDA - Aziende che effettuano attività di Carrozzeria	71
	Allegato 7 - Scheda di Conformità Prodotti Vernicianti per Attività di Carrozzeria	77
	Allegato 8 - Comunicazione al Comune in caso di Attività scarsamente rilevanti	79
	SCHEDA - Aziende che effettuano Attività di Falegnameria ..	81
	SCHEDA - Aziende che effettuano trattamento superficiale dei metalli	87

1

PREMESSA



Il presente documento è pensato per fornire assistenza agli artigiani nel perseguire la conformità ambientale della loro attività. Con esso si intende facilitare la comprensione della documentazione che è necessario acquisire e predisporre prima di dare inizio a qualsiasi attività produttiva.

In Lombardia l'atto formale da presentare alle amministrazioni è rappresentato dalla Dichiarazione di Inizio delle Attività produttive (DIAP), obbligatorio per tutte le tipologie di attività produttive, e comprendente - oltre a tutte le autorizzazioni necessarie nei diversi comparti aria, acqua, rifiuti, rumore - anche una scheda dedicata alla dimostrazione di compatibilità ambientale dell'attività che si intende intraprendere. Ovviamente, per le imprese artigiane, è necessaria anche la presentazione di richiesta di iscrizione all'Albo imprese artigiane, da presentare alle CCIAA della provincia di residenza dell'impresa.

Normalmente tutte le attività produttive medio piccole possono andare incontro a difficoltà quando si tratta di adeguarsi alla legislazione ambientale e di migliorare la propria eco efficienza.

Il presente manuale di assistenza alla conformità ambientale - voluto da Regione Lombardia e ARPA - viene in soccorso degli imprenditori lombardi offrendo loro informazioni e strumenti necessari per incrementare l'eco-compatibilità delle loro attività.

Per quanto riguarda i rami di attività più diffusi, persiste ancora una forte vocazione manifatturiera, in particolare verso il settore dei manufatti in metallo, del tessile/abbigliamento e dell'alimentare. Considerati i numeri del settore, sebbene l'impatto di queste categorie prese singolarmente possa essere trascurabile, l'effetto combinato ha un peso considerevole sull'ambiente.

Per poter compiere progressi nel risolvere i problemi ambientali, è dunque importante che siano fornite azioni di accompagnamento a tutte le categorie produttive, specialmente a quelle artigiane. Sono ancora numerose le imprese poco consapevoli dell'impatto ambientale delle proprie attività e della legislazione che le riguarda. E ciò per diverse ragioni, non ultima la complessità delle azioni comunitarie in materia ambientale e della "Direttiva per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)".

Il miglioramento del comportamento ambientale delle aziende è normalmente sollecitato dalla necessità di rispettare le norme e dalla necessità di verificare l'applicazione della legge da parte delle autorità. Tuttavia, azioni come le ispe-

zioni – alle quali anche l’Agenzia ARPA è preposta - non sono sufficienti ad assicurare il rispetto delle regole e a generare cambiamenti permanenti nel comportamento degli imprenditori. Le imprese stentano a cogliere appieno le molteplici opportunità per migliorare le loro performances, vantaggi che sono garantiti dall’aumento della compatibilità ecologica e quindi dalla competitività dei propri prodotti. Una migliore gestione ambientale è, infatti, in grado di ridurre le spese (ad esempio aumentando il risparmio di energia e di materie prime consumate), oltre che di consentire ai lavoratori di operare in condizioni più sane e sicure.

Il presente manuale di assistenza alla compatibilità ambientale va nella direzione di fornire – a fianco di altre attività di supporto svolte ad esempio dagli Sportelli Unici - un supplemento di informazione e conoscenza degli strumenti normativi e documentali che consentono l’acquisizione, e il miglioramento dell’impatto ambientale, quale fattore di crescita della competitività e della capacità di penetrazione del mercato da parte del comparto produttivo artigiano.

2

COS'È LA DIAP



La Dichiarazione Inizio Attività Produttive (DIAP) è un'autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, con cui l'impresa segnala l'inizio della propria attività produttiva e autocertifica la regolarità dell'attività stessa. È stata introdotta per la prima volta dalla Legge Regionale [l.r. n. 8/2007](#), in coerenza con la legge regionale [l.r. n. 1/2007](#) "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia BURL 06/02/ 2007 n. 6, 1° supplemento ordinario) al fine di semplificare l'iter procedurale delle imprese che intendono avviare un'attività produttiva.

La Giunta Regionale con diversi provvedimenti - approvati tra il 2007 e il 2009 - (vedi approfondimento normativo al capitolo 7 atti [DGR 4502/2007](#), [Decreto 4221/2007](#), [DGR 6919 del 2008](#), [DGR 8547/2008](#), [DDC 7813/2008](#), e [DDC 790/2009](#)) - ha dettagliato e ampliato il campo di applicabilità della dichiarazione di Inizio Attività Produttiva. Di particolare rilievo la DGR 8547/2008, che ha previsto l'estensione della DIAP alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee - di cui all'art. 12 della l.r. n. 30/2003 - e all'attività di produzione di latte crudo destinato a essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità, di cui al DM 185/1991.

Il recente decreto del Direttore Centrale [DDC 790/2009 pubblicato sul BURL del 12/02/2009](#) "Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati della l.r. 2 febbraio, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 3° provvedimento" ha modificato gli schemi di dichiarazione: modelli A e B e schede 1, 2, 3, 4, 5, precedentemente approvati con DDC 7813/2008.

La DIAP va presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) istituito presso il Comune sede dell'attività o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune competente, in 3 o 4 copie (a seconda se è coinvolta anche l'ARPA), complete degli allegati richiesti. Una copia della DIAP viene restituita all'interessato con timbro di ricevuta, per avvenuta presentazione.

Unitamente alla ricevuta di deposito presso il Comune nel cui territorio si svolge l'attività, la DIAP costituisce quindi titolo per l'immediato avvio dell'attività.

Il Comune riceve la DIAP e ne trasmette copia all'ASL e all'ARPA di competenza (a quest'ultima solo qualora sia previsto), verificando preventivamente la completezza del documento e degli allegati. La DIAP deve obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica unificata valida su tutto il territorio regionale, predisposta dalla Regione Lombardia con [DDC 790/2009 pubblicato sul BURL del 12/02/2009](#), e reperibile al seguente indirizzo sito:

↳ <http://www.regione.lombardia.it/> (selezionare l'area tematica: *Imprese, dopodiché nel motore di ricerca inserire la parola DIAP*).

La modulistica è costituita da:

- **Modello A** da impiegare nei casi di:
 - a) avvio di una nuova attività da intendersi come inizio di attività produttive in stabilimenti o locali di nuova o preesistente costruzione, ove non si svolgevano attività produttive in precedenza;
 - b) modifica di un'attività esistente da intendersi come:
 - cambio sede ovvero trasferimento di attività da un Comune a un altro, o nello stesso Comune;
 - modifica locali e/o impianti, ovvero ampliamento per l'implementazione delle attività esercitate con la costruzione di nuovi locali o la loro ristrutturazione;
 - modifica di merceologia da intendersi come sostituzione delle produzioni in atto, ovvero ampliamento con aggiunta di nuove produzioni che comportino la variazione del codice ATECO 2007 costituito da due cifre;
 - modifica di processo produttivo da intendersi come modifica delle modalità di realizzazione delle produzioni in atto che comportino la costruzione di nuovi locali o la ristrutturazione di quelli esistenti. La documentazione richiesta potrà fare riferimento ai soli locali nuovi o ristrutturati.
- **Modello B** da utilizzare nei casi di:
 - a) sub-ingresso
 - b) sospensione o ripresa dell'attività
 - c) cambiamento della ragione sociale
 - d) cessazione dell'attività.

Schede da 1 a 5 da produrre in relazione alle diverse tipologie di attività secondo i casi seguenti:

- **Scheda 1** (in caso di presentazione del Modello A)
- **Scheda 2** (in caso di presentazione del Modello A e B)
- **Scheda 3** (in caso di presentazione del Modello A e B)
- **Scheda 4** (in caso di presentazione del Modello A)
- **Scheda 5** (in caso di presentazione del Modello A).
- **Planimetria dei locali** in scala non inferiore a 1:100 (in caso di presentazione del Modello A)

- **Relazione tecnica** (solo per le attività di produzione in caso di presentazione del Modello A)
- **Copia del documento d'identità** del dichiarante, sempre.

In particolare, nell'eventualità di utilizzo del modello B, si consiglia di verificare la presenza di casi di aziende prima sottoposte al Nulla Osta all'Esercizio Attività Produttiva (N.O.E.), alla DIAP o ad Autorizzazione Sanitaria acquisita dal gestore uscente e la corrispondenza delle condizioni tecnico-strutturali precedentemente dichiarate. In caso di subentro il subentrante dovrà verificare che il gestore uscente abbia acquisito tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività e, se del caso, adeguarsi alle relative normative vigenti.

Per compilare la scheda 5 di "Compatibilità Ambientale" della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) si consiglia di seguire le indicazioni contenute nel "percorso guidato di compilazione" disponibile sul sito INFODIAP di ARPA Lombardia.

E' necessario che le dichiarazioni DIAP siano sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'attività e presentate unitamente a fotocopia di un documento d'identità. La DIAP, infatti, è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e assolve anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 81/2008 (Notifiche all'Organo di Vigilanza) e al [Regolamento Comunitario 852/2004](#) sull'igiene dei prodotti alimentari.

In tal senso è utile sottolineare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della l.r. n. 1/2007, in caso le dichiarazioni abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni, o si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

Occorre rilevare che la normativa nazionale in materia ambientale (scarichi, emissioni, rifiuti, etc...) non contempla l'autocertificazione: è obbligatorio, quindi, possedere preventivamente all'atto della presentazione della DIAP l'autorizzazione allo scarico, alle emissioni, per la gestione dei rifiuti, ecc., autorizzazioni acquisibili presso lo stesso sportello unico per le imprese SUAP. Ne consegue che, se l'attività inizia con una DIAP carente delle autorizzazioni ambientali attese, a seguito dei controlli saranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste per legge.

2.1 Informazione esito della DIAP

Al termine dell'analisi documentale della DIAP, l'imprenditore riceve da parte di ARPA una lettera specifica contenente informazioni sull'esito istruttorio della pratica. La lettera contemplerà uno dei due casi seguenti:

caso 1: ☺ COERENZA TRA GLI ATTI AUTORIZZATIVI DICHIARATI E L'ATTIVITÀ SVOLTA: esito positivo con inserimento dell'azienda nel piano di controlli ARPA. Cioè, l'azienda sarà sottoposta a successivi controlli dell'ARPA, secondo i criteri di campionamento e il calendario di esecuzione delle verifiche ispettive.

caso 2: ☹ INCOERENZA TRA GLI ATTI AUTORIZZATIVI DICHIARATI E ATTIVITÀ SVOLTA: esito non positivo, con richiesta di invio entro 45 giorni agli uffici ARPA di ulteriore documentazione specificatamente indicata.

Contestualmente alla notifica di completezza o incompletezza dell'istanza, viene notificata la trasmissione di fatturazione ARPA, come specificato nel paragrafo successivo.

2.2 Tariffazione ARPA

La gestione da parte dell'ARPA Lombardia della documentazione pervenuta rientra tra le prestazioni erogate nell'interesse di terzi e pertanto, ad attività eseguita, seguirà fatturazione specifica direttamente all'utente da parte del competente ufficio dell'ARPA – Sede Centrale – che provvederà ad emettere fattura sulla base del tariffario ARPA approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione secondo la seguente suddivisione per classi di aziende:

- fino a 15 dipendenti: € 85,00 IVA compresa;
- oltre a 15 dipendenti: € 171,00 IVA compresa.

Il tariffario per i servizi ARPA è reperibile all'indirizzo:
<http://ita.arpalombardia.it> (area download)

2.3 Come si compila la Relazione Tecnica

La relazione tecnica, da compilarsi per le attività di produzione, deve essere redatta in tutti i casi in cui le attività presentino caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione dell'impresa e deve contenere:

- Descrizione dei dati anagrafici dell'unità locale:
 - ubicazione dell'unità locale
 - nome del responsabile dello stabilimento
 - recapiti Telefonici.

- Descrizione dell'orario di lavoro del titolare e dei dipendenti:
 Indicare il periodo diurno (dalle ore/alle ore), il periodo notturno (dalle ore/alle ore) e in quali delle seguenti fasce ricade l'attività lavorativa:
 - su due turni
 - su tre turni
 - a giornata
 - anche al sabato
 - anche alla domenica
 - sulle 24 ore per cicli settimanali
 - saltuario (specificare).

- Descrizione delle produzioni e del ciclo produttivo, delle materie prime e rifiuti:
 - le lavorazioni con i principali impianti
 - i sistemi di protezione e monitoraggio ambientale
 - i singoli prodotti e la loro quantità annua
 - le singole materie prime ed il loro consumo annuo
 - la produzione di rifiuti con i relativi quantitativi per tipologia e loro destinazione.

- Descrizione delle materie prime ausiliarie, intermedie e prodotti finiti
 - indicare il consumo annuo per le singole materie prime
 - indicare la descrizione di tutte le fasi operative
 - indicare la quantità annua per i singoli prodotti finiti.

- Descrizione dei cicli tecnologici
 Per ogni prodotto descrivere tutte le fasi e le operazioni che vengono effettuate per passare dalle materie prime al prodotto finito. Nella relazione tecnica, in presenza di reparti distinti, riportare le informazioni come specificate nella tabella seguente:

	REPARTO	LOCALE (rif. Planimetria)	Numero addetti per reparto
1			
....			

Per ciascun reparto precisare la descrizione del ciclo tecnologico indicando la-

vorazioni, macchine e/o impianti. Il datore di lavoro deve accertarsi che tutte le macchine siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (secondo l'art. 70 comma 1 D.lgs. 81/08) o conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/08 (secondo l'art. 70 comma 2 D.lgs. 81/08).

- Descrizione dei sistemi di protezione ambientale adottati (aspirazioni, cicli chiusi, insonorizzazione, etc...).
- Descrizione dei depositi e stoccaggi, indicandone l'ubicazione e le modalità di movimentazione.
- Descrizione dei requisiti strutturali dei luoghi di lavoro e segnalazione dell'utilizzo eventuale di locali sotterranei, semisotterranei o di altezza inferiore a metri 3 secondo le schede di approfondimento N. 1 "Autorizzazione ex art. 63 c. 1 Allegato IV punto 1.2.4 D.lgs. 81/2008" e N. 2 "Deroga ex art. 65 D.lgs. 81/2008".
- Acquisizione e descrizione delle schede di sicurezza, delle schede tecniche dei Dispositivi di protezione Individuale (DPI) e della documentazione tecnica degli impianti di aspirazione localizzata.

3

QUANDO OCCORRE PRESENTARE LA DIAP?



La DIAP deve essere presentata prima dell'inizio di una qualunque attività economica (o prima della sua modifica significativa/sospensione/ripresa/cessazione). Devono essere presentate DIAP distinte per ciascuna tipologia di attività economica attivata. La presentazione della DIAP, se completa in ogni sua parte, costituisce titolo necessario e sufficiente per intraprendere con decorrenza praticamente immediata l'esercizio dell'attività senza incorrere in omissioni e inosservanze di legge, purché si posseggano tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge vigenti, che devono essere acquisite preventivamente all'inizio dell'attività presso lo stesso Sportello Unico per le Imprese.

[La DGR 4502 del 3/04/2007](#) specifica che la semplificazione regionale - avviata con la l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 - è rivolta alle attività economiche intendendo "qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio, incluse le attività commerciali, di somministrazione, le attività svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico - ricettive e in genere le attività che configurino la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, fermo restando che la disciplina di cui alle disposizioni richiamate non si applica ai procedimenti riguardanti le grandi strutture di vendita disciplinate dall'art. 9 del D.lgs. n. 114 del 31/03/1998, (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4, della L. n. 59/1997) e dalla l.r. n. 14/1999 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.lgs. n. 114 del 31/03/1998)".

In virtù dei provvedimenti attuativi che alla data attuale la Giunta Regionale ha adottato, sono oggi soggette a DIAP le attività elencate nel modello A, pagina 2 – campi A1 e A2 – approvato con decreto n. 7813 del 16/07/08 e poi modificato dalla Regione Lombardia con [DDC 790/2009 pubblicato sul BURL del 12/02/2009](#).

Risultano quindi soggette alla presentazione della DIAP:


- ⇒ **Tutte le imprese iscrivibili o iscritte al registro imprese e/o all'albo imprese artigiane**, disciplinato dalla [l.r. n. 73/1989](#) (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) esercenti un'attività economica finalizzata alla produzione di beni e servizi in locali o aree appositamente adibite allo svolgimento dell'attività stessa.
- ⇒ **Le attività produttive elencate nella [DGR 6919/2008](#)** (Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. n. 1/2007).
- ⇒ **Le attività produttive precedentemente soggette a Nulla Osta** all'Esercizio Attività Produttiva o di Deposito (N.O.E.), nonché tutte le industrie in-

salubri di cui agli elenchi riportati nel [D.M. Sanità del 05/09/1994](#) “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”.

- ⇒ **Le attività di deposito/movimentazione merci e automezzi** diversi dai depositi di cui al punto 6 dell’allegato 3 c della [DGR 43036/1999](#).
- ⇒ **I depositi di mezzi adibiti al trasporto collettivo dei passeggeri.**

4

**QUANDO NON OCCORRE
POSSEDERE LE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DIAP**



Si ritiene opportuno evidenziare che le attività elencate nell'allegato 3C della [DGR 43036/1999](#) sono "già escluse" dalla presentazione del nulla osta all'esercizio e che, pertanto non essendo coinvolte nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ambientali non rientrano nelle competenze di ARPA. Essendo già soggette all'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL devono comunque presentare la DIAP. Si tratta di imprese che:

- non producano con impianti o macchine emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1 Allegato IV parte I del D.lgs. 152/06;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo ai sensi del D.lgs. 152/06;
- non producano rifiuti speciali pericolosi e pertanto non devono compilare il modello unico di dichiarazione rifiuti MUD di cui alla L. 70/94 e all'art. 189 del D.lgs.152/06;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente secondo la documentazione di impatto acustico prevista o nei piani di classificazione acustica del territorio comunale inseriti negli strumenti di pianificazione urbanistica (piano regolatore generale) di cui alla l.r. n. 13/2001 secondo i limiti acustici previsti nel DPCM 14/11/1997, o, in assenza di piani acustici, secondo i limiti del DPCM 01/03/1991.

Oppure di:


- esercizi commerciali di sola vendita, di prodotti alimentari e non;
- pubblici esercizi di preparazione e somministrazione alimenti e bevande;
- laboratori di produzione, confezionamento di sostanze alimentari fino a tre addetti ivi compresi quelli di annessi a esercizi di vendita diretta al dettaglio;
 - piccoli laboratori artigianali, fino a tre addetti, adibiti a prestazioni che:
 - non producano emissioni in atmosfera;
 - non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
 - non producano rifiuti speciali pericolosi;
 - non abbiano significativo impatto rumoroso per l'ambiente (elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto e assimilabili);
- barbieri, parrucchieri, estetisti ed altre attività affini;
- depositi e magazzini annessi a esercizi di vendita diretta al dettaglio;
- depositi di attrezzi agricoli;
- strutture ricettive e ricreative;
- uffici pubblici e studi professionali;
- scuole, senza laboratori annessi, ospedali ed istituzioni sanitarie e socio-assistenziali.

Inoltre si richiama [il comma 9 art. 6 della l.r. n. 1/2007](#) che definisce le esclu-

sioni dall'applicazione DIAP: "Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della l.r. n. 12/2005 e in ogni caso quelle afferenti la grande distribuzione organizzata, di cui all'art. 8 del D.lgs. 114/1999 e relativi provvedimenti attuativi, le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante."

5

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA



E' da conservare in azienda tutta la documentazione prevista per l'ottenimento delle autorizzazioni e per la presentazione della DIAP. In ogni caso è opportuno che l'azienda, anche se non soggetta alla DIAP, conservi in azienda anche la documentazione seguente, da esibire in occasione di eventuali controlli:

- **La dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità** (o licenza d'uso dei locali) di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 e all'art. 28 della [l.r. 12/2005](#), in quanto costituisce autocertificazione, da compilare secondo gli schemi di Dichiarazione di agibilità approvati con [decreto 4221 del 24 aprile 2007](#).
- **La Denuncia inizio attività** in alternativa all'istanza di permesso di costruire per gli edifici destinati ad attività economiche ai sensi degli artt. 41 e 42 della l.r. 12/2005, da compilare secondo gli schemi approvati con [decreto 4221 del 24 aprile 2007](#).
- **La notifica prevista dall'art. 5, comma 2 della [Legge Regionale 8/2007](#)** (abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica).
- **La notifica delle attività produttive di cui all'allegato 3C della Delibera di Giunta Regionale [DGR 43036 del 14/05/1999](#)**, già elencate al paragrafo precedente, che sono escluse dalla presentazione del Nulla Osta all'Esercizio e che non sono tenute a presentare la DIAP.

6 VERIFICHE E AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DIAP



Per avviare una nuova attività, prima di procedere alla predisposizione della DIAP, è indispensabile verificare se l'attività che si intende svolgere è soggetta a:

- valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del [D.lgs. 152/06](#) e s.m.i.;
- classificazione “attività a rischio di incidente rilevante” (RIR) ai sensi [D.lgs. 334/99](#) e s.m.i.;
- agibilità dei locali e depositi da adibire alla nuova attività da richiedere al Comune in quanto competenza di ASL ai sensi dell'art. 28 della [l.r. 12/2005](#);
- classificazione “Attività IPPC” (Integrated Pollution Prevention and Control), ai sensi del [D.lgs. 59/05 categorie attività industriali](#), in attuazione della direttiva 96/61/CE di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- vincoli territoriali, urbanistici e ambientali quali, ad esempio: fasce di rispetto di pozzi pubblici, Norme di attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) secondo il DPCM 24 maggio 2001 e il DPCM 5 giugno 2007 recepiti con [DGR 7365 del 11/12/2001](#). Per i vincoli di questo tipo è bene, inoltre, fare riferimento al [D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004](#).

Se l'attività che si intende avviare prevede emissioni in atmosfera, scarichi di acque in fognatura o corso d'acqua superficiale, emissioni sonore oppure generazione e movimentazione di rifiuti, l'azienda deve acquisire - in aggiunta alle verifiche precedenti e preventivamente alla presentazione della DIAP - le necessarie autorizzazioni previste per legge, da allegare insieme agli elaborati grafici/documentazione tecnica, come dettagliato di seguito.

Occorre allegare alla DIAP tutta la documentazione attestante l'ottenimento delle comunicazioni e/o delle autorizzazioni necessarie.

6.1 Autorizzazioni agli scarichi idrici

L'autorizzazione allo scarico ha validità 4 anni, e 1 anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. In tutti i casi l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, se non richiede chiarimenti o integrazioni, autorizza lo scarico entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di variazione della titolarità dello scarico, deve essere richiesta la volturazione dell'atto autorizzativo presso l'Autorità che lo ha rilasciato. Qualora l'Ente che autorizza lo scarico rivolga una richiesta di parere ad ARPA, la prestazione è onerosa a carico di chi richiede l'autorizzazione, secondo il tariffario ARPA reperibile all'indirizzo: <http://ita.arpalombardia.it> (area download)

6.1.1 Se l'azienda è in zona servita da pubblica fognatura

Va richiesta l'autorizzazione allo scarico:

- Per le acque reflue domestiche e assimilate, al Gestore della pubblica fognatura o al Comune.
- Per le acque reflue industriali al Gestore della pubblica fognatura o al Comune.
- Per le acque meteoriche provenienti da tetti di copertura di norma va escluso il recapito in pubblica fognatura, dovendosi preferire la destinazione suolo-sottosuolo. Qualora non sia possibile il recapito in suolo-sottosuolo, le acque meteoriche vanno recapitate in corpo idrico superficiale, previa autorizzazione del Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità delle stesse. Qualora non fosse possibile recapitare né in suolo-sottosuolo, né in corpo idrico superficiale, il recapito dovrà essere necessariamente la fognatura, previa richiesta di autorizzazione al Comune.

Per le acque meteoriche decadenti da superfici scolanti (piazze, strade interne) bisogna fare riferimento al [Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/06, art. 3, comma 1.](#)

6.1.2 Se l'azienda è in zona non servita da pubblica fognatura

Va richiesta l'autorizzazione allo scarico:

- Per le acque reflue domestiche e assimilate si potrà recapitare sul suolo o sottosuolo o nel corpo idrico superficiale (nei casi indicati dal [Regolamento Regionale 3/2006](#)); l'ente che autorizza è la Provincia per quanto attiene alle caratteristiche di qualità stesse degli scarichi, mentre è il Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità (autorizzazione di polizia idraulica).
- Per le acque reflue industriali si potrà recapitare nel corpo idrico superficiale: l'ente che autorizza è la Provincia per quanto attiene alle caratteristiche di qualità stesse degli scarichi, mentre è il Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità (autorizzazione di polizia idraulica).
- Per le acque meteoriche vige il Regolamento Regionale [4/2006](#), art. 3, comma 1.

Le acque meteoriche sono soggette alla separazione dalle acque reflue e al trattamento delle acque meteoriche cosiddette di PRIMA PIOGGIA (corrispondenti, cioè, ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante).

Sono definite acque di prima pioggia quelle che provengono:

- a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 m², calcolata esclu-

dendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
 - 2) industrie chimiche;
 - 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
 - 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - 6) produzione di pneumatici;
 - 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura, e finissaggio di fibre tessili;
 - 8) produzione di calcestruzzo;
 - 9) aree intermodali;
 - 10) autofficine;
 - 11) carrozzerie.
- b) dalle superfici scolanti, indipendentemente dalla superficie, costituenti pertinenza di edifici e installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazioni degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
- c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
- d) dalle superfici scolanti specificatamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle [tab. 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06.](#)

Non sono da sottoporre ad autorizzazione, in quanto non sono considerate attività produttive, le aziende che producono acque reflue domestiche e assimilabili come da [allegato A del Regolamento Regionale n. 3 del 24/03/06](#), e cioè le acque reflue derivanti da:

- esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica;
- servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (escluse le preparazioni di alimenti non annesse ad esercizio di vendita);
- attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, e quindi le acque reflue provenienti da:
 - laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 - lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
 - vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
 - attività alberghiera e di ristorazione;
 - attività che producono acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di

ogni trattamento depurativo, si esprimibile mediante i parametri della tab. 1 dell'All. B del regolamento regionale n. 3/2006 e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque derivanti da attività i cui valori di emissione, certificati in fase di caratterizzazione dei propri scarichi, non superano i limiti previsti dalla Tab. 1 del regolamento regionale n. 3/2006.

6.2 Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera

Le attività produttive che producono emissioni in atmosfera devono acquisire autorizzazione specifica in base alle tipologie di attività produttive, alle sostanze impiegate e alle relative soglie di materie utilizzate nel proprio ciclo produttivo, in base agli artt. 269, 272 commi 1 e 2, e 275 del D.lgs. 152/06.

Si possono distinguere i casi di attività per le quali è necessaria l'autorizzazione da quelle per le quali non è necessaria.

6.2.1 Sono da sottoporre ad autorizzazione o a comunicazione:

- **Le attività in deroga** - definite dai commi 1 e 2 dell'art. 272 del D.lgs. 152/06 - sono quelle attività per le quali vige un sistema autorizzatorio semplificato (regolamentato dalla [DGR 27497/1997](#) dalla [DGR 2663/2000](#) e dalla [DGR 8832/2008](#)).

Le attività in deroga si suddividono nei due sottocasi:

1. ATTIVITÀ SCARSAMENTE RILEVANTI - precedentemente definite attività a inquinamento poco significativo - per le quali non serve l'autorizzazione. Il Gestore deve fare comunicazione al Comune ([DGR 6631/2001](#)) che decide se far adottare presidi depurativi secondo le Migliori Tecnologie Disponibili (MTD). Tali attività sono contenute negli elenchi della [parte I dell' allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06](#).

Si sottolinea che le attività e gli impianti che, pur ricadendo nell'elenco sopra citato, utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 non godono di regime semplificato (comunicazione) e pertanto per tali impianti o attività bisogna presentare domanda in via ordinaria.

Sono esempi di attività scarsamente rilevanti:

- Impianti lavorazioni meccaniche
- Cucine, mense, friggitorie
- Panetterie, pasticcerie (uso di farina < 300 kg/giorno)
- Autolavaggi, autorimesse
- Impianti di trattamento acque
- Allevamento di bestiame con riferimento al peso vivo medio ed ettari secondo tabella di cui allegato IV parte I, lettera z).

2. ATTIVITÀ - PRECEDENTEMENTE DEFINITE A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO – che vengono autorizzate in via generale dall’Autorità Competente (Provincia), ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/06. Le attività di questo tipo sono elencate nella [parte II dell’allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06](#) e nella [DGR 8832/2008](#) “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale”, sono definite in base a una soglia specifica (generalmente kg/giorno o tonnellate/anno di materiale). Nell’elenco sono presenti attività che, in base ai quantitativi utilizzati, non hanno obbligo degli autocontrolli ([DGR 2663/2000](#)). Indicativamente i quantitativi che esonerano dall’autocontrollo sono pari al 20% della soglia di classificazione di attività ex Ridotto Inquinamento Atmosferico.

Esempi di attività di questo tipo sono: le attività di Saldatura, di Sgrasaggio e le Falegnamerie.

- **Le attività soggette a regime autorizzatorio ordinario** costituite da tutte le lavorazioni o impianti che danno origine ad emissioni convogliate o convogliabili in atmosfera e in funzione della tipologia di impianto o lavorazione a prescindere dalla presenza di camini, e sono regolate [dall’art. 269, commi da 1 a 13 del D.lgs. 152/06](#).
- **Gli impianti a ciclo chiuso**, definibili come quelli che effettuano attività di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e impianti di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, che sono normati [dall’art. 275 comma 20 del D.lgs. 152/06](#), e sono soggetti dall’Autorizzazione Generale di cui alla [DGR 20138/2004](#).

6.2.2 Non sono invece da sottoporre ad alcuna autorizzazione:

- Le emissioni provenienti da sfiati o ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione o sicurezza degli ambienti di lavoro art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- Gli impianti dell'elenco contenuto al [comma 14 dell'art. 269 del D.lgs.152/06](#) tra i quali, ad esempio:
 - impianti Pilota
 - impianti di combustione < 3 MW (GPL, metano)
 - impianti di combustione < 1 MW (biomassa, legno, gasolio)
 - laboratori analisi ricerca (in assenza di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche).

Gli impianti di combustione devono comunque rispettare i limiti alle emissioni previsti dalla [DGR 6501/2001 allegato C](#).

6.3 Autorizzazione alla gestione di rifiuti

Le attività di recupero, deposito e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono soggette ad autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 modificato e s.m.i.. Il recupero e smaltimento sono regolati dall'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Se le attività artigianali effettuano attività di **deposito temporaneo** di rifiuti – definito dal comma 1 lettera m) [dell'art. 183 del D.lgs. 152/06](#), modificato [dal D.lgs. 4/2008](#), come raggruppamento di rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti - non devono richiedere autorizzazione ai sensi [dell'art. 208 del D.lgs. 152/06](#), purché siano rispettate le cinque condizioni di seguito riportate:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito:
 - **nel caso di rifiuti pericolosi** quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi;
 - **nel caso di rifiuti non pericolosi** quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti perico-

losi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Nel caso non sussistano le condizioni previste ai punti 1 (tipologia rifiuto) e 2 (temporalità del deposito), l'azienda deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione per l'operazione di **deposito preliminare** (classificata con la sigla D15), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006. Il deposito preliminare è autorizzato secondo quanto specificato dalla [DDG 36/1998](#).

6.4 Autorizzazione all'Emissioni Sonore

La documentazione da presentare per l'inquinamento acustico è costituita dalla **Previsione di impatto**. La documentazione di previsione di impatto acustico va fatta per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della [legge 447/95](#), e dell'articolo 5 della [legge regionale 13/2001](#), e deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le modalità previste dalla [DGR 8313/2002](#). La previsione acustica deve essere presentata anche nella domanda di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in base alla [L.r. 30/2003](#), [DGR 6495/2008](#) e [DGR 17516/2004](#)) indipendentemente dalla DIAP, così come previsto dalla scheda 5 di compatibilità ambientale.

La previsione di impatto acustico ha il fine di prevenire incompatibilità acustiche tra l'attività produttiva su cui viene fatta e il contesto in cui essa andrà a insediarsi. È per sua natura preventiva perché, tramite la stessa, è possibile valutare, in via precauzionale, la necessità di eventuali interventi di bonifica acustica per l'azienda stessa. Il Tecnico Competente valuta la presenza di sorgenti di rumore e deve dimostrare al Comune, anche in base al parere di ARPA, che le soluzioni progettuali e le modalità di esercizio dell'attività e dell'infrastruttura producono emissioni che rispettano i limiti di rumore per l'ambiente esterno e per gli ambienti abitativi limitrofi.

6.5 Inquinamento Elettromagnetico

Se l'area sede dell'attività produttiva risulta essere nelle vicinanze di elettrodotti e se si prevede la presenza di personale con turni superiore alle quattro ore giornaliere, è necessario verificare che non ricada all'interno della fascia di rispetto definita ai sensi del [DM 29.05.2008](#) ("Proiezione al suolo del valore di Induzione Magnetica pari a 3 [T]"). Tale documentazione deve essere allegata alla DIAP.

In caso contrario, ossia quando l'area ricade all'interno di una delle fasce di rispetto, si deve predisporre una relazione tecnica attestante il rispetto del limite di esposizione e contenente la dichiarazione che i locali vengono fruiti secondo quanto indicato all'art. 4 del [DPCM 08/07/2003](#).

6.6 Attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale


Sono attività soggette alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recanti norme in materia ambientale" (pubblicato su Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio) le seguenti:

- **Le attività di cui all'art. 6 comma 6 del D.lgs. 4/2008:**
Attività di cui all'Allegato II e III;
Attività di cui all'Allegato III e IV con soglie ridotte del 50% ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991.
In questo caso è necessario acquisire il **Giudizio di Compatibilità Ambientale** ai sensi del D.lgs. 4 del 16/01/08 da allegare alla DIAP.
- **Le attività di cui all'art. 6 comma 7 del D.lgs. 4/2008:**
Modifiche o estensioni dei progetti di cui all'Allegato II;
Attività di cui all'Allegato IV;
Attività di cui all'Allegato II che servono esclusivamente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

In questo caso è necessario acquisire il **Giudizio di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA**, ai sensi del D.lgs. 4 del 16/01/08 da allegare alla DIAP.

7

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI



Legge Regionale n. 1/2007 - “Strumenti di competitività per le imprese ed il territorio della Lombardia” che, all’art. 5 comma 1, ha introdotto dichiarazione sostitutiva come semplificazione dei rapporti amministrativi.

art. 5 comma 1. I procedimenti amministrativi relativi all’avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l’installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal proprietario dell’immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

Legge Regionale n. 8/2007 - “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”.

In coerenza con la l.r. 1/2007 sono stati tra l’altro aboliti autorizzazioni ed adempimenti superati dalla normativa comunitaria, e tra questi il nulla osta per l’esercizio di attività lavorativa e depositi (altrimenti conosciuto come Nulla Osta Inizio Attività) di cui agli artt. 3.1.9 e 3.1.10 del Regolamento Locale di Igiene Tipo approvato con DGR 45266 del 25 luglio 1989 che viene sostituito da dichiarazione di inizio attività produttiva.

DGR 4502/2007 – “Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali”. Primo provvedimento di attuazione della l.r. 1/2007 art. 5, che unitamente alla circolare esplicativa della l.r. 8/2007 fornisce le prime indicazioni operative per l’attuazione della normativa.

Viene abolito il Nulla Osta Esercizio Attività e le Autorizzazioni sanitarie nel campo della sicurezza alimentare (detti atti autorizzativi sono sostituiti da Denuncia Inizio Attività Produttiva avente validità immediata). Si fa riferimento al campo A1 del modello A della modulistica regionale in vigore alla data attuale.

Decreto 4221/2007 – “Approvazione degli schemi di dichiarazione della modulistica semplificata della DGR 4502 del 3 Aprile 2007”.

DGR 6919/2008 – “Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento”. Tale delibera ha ulteriormente ampliato il campo di applicabilità della Denuncia Inizio Attività Produttiva. Si fa riferimento al campo A2 del modello A della modulistica regionale in vigore alla data attuale.

DDC 7813/2008 - “Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della DGR del 2 aprile 2008 n. 6919”. Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 2° provvedimento.

DGR 8547/2008 - “Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento”.

DDC 790/2009 - “Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati della l.r. 2 febbraio, art. 5 – Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attività economiche - 3° provvedimento”.

8

PER SAPERNE DI PIÙ



Numerose informazioni sulle documentazioni necessarie e sulla Dichiarazione di inizio Attività ulteriori a quelle presentate nel Manuale sono disponibili su Internet consultando:

<http://www.arpalombardia.it> il portale ARPA dove è reperibile un percorso guidato alla compilazione DIAP

<http://regione.lombardia.it> il portale Regione Lombardia dove è reperibile la modulistica DIAP (*selezionare l'area tematica: Imprese, dopodiché nel motore di ricerca inserire la parola DIAP*).

Inoltre, esistono numerose fonti-online dove reperire ulteriori informazioni sulle imprese artigiane e l'ambiente. Possono rivelarsi particolarmente utili le seguenti risorse dell'Unione Europea:

Il Portale europeo per le PMI

<http://ec.europa.eu/enterprise/sme>

Domande frequenti sulle politiche comunitarie in materia di ambiente

<http://ec.europa.eu/environment/faqs.htm>

Glossario ambientale multilingue dell'Agenzia europea dell'ambiente

<http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary>

Rete dell'Unione europea per l'attuazione della legislazione in materia ambientale

<http://ec.europa.eu/environment/impel/index.htm>.

ALLEGATO

1

**SCHEMA AUTORIZZAZIONI
DA ACQUISIRE PRIMA DELLA DIAP**

Schema di atti autorizzativi e – o comunicazioni da acquisire preventivamente all’esercizio dell’attività per gli aspetti esclusivamente ambientali.

Il presente schema deve intendersi puramente indicativo e non esaustivo in merito agli adempimenti a carico delle tipologie di attività sotto elencate, in virtù di particolari attività e – o operazioni svolte. Si rimanda, pertanto, così come nel caso di attività produttive – artigianali – depositi non elencati, alla specifica normativa ambientale vigente.

ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE SCARICHI (ART.124 D.LGS.152 - 2006)	AUTORIZZAZIONE EMISSIONI (ART.269 D.LGS 152 - 2006)	COMUNICAZIONE EMISSIONI (ART.272 D.LGS.152 - 2006)	AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE ALLO STOCCAGGIO RIFIUTI (ARTT.208 E 214 D.LGS. 152 - 2006)
ALLEVAMENTO ANIMALI	X	X		
AUTOFFICINA			X	
AUTOLAVAGGIO	X		X	
CARROZZERIE		X		
DEPOSITO SOSTANZE PERICOLOSE	X			
DISTRIBUTORI CARBURANTE	X			
FALEGNAMERIE		X		
FONDERIE DI 2° FUSIONE	X	X		
GALVANICHE	X	X		
INDUSTRIE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	X	X		
LABORATORI FOTOGRAFICI	X		X	
LAVANDERIE A SECCO		X		
LAVANDERIE A UMIDO	X			
LAVORAZIONE METALLI (CARPENTERIE,ECC)		X		
ODONTOTECNICI	X		X	

ATTIVITA'	AUTORIZZAZIONE SCARICHI (ART.124 D.LGS.152 - 2006)	AUTORIZZAZIONE EMISSIONI (ART.269 D.LGS 152 - 2006)	COMUNICAZIONE EMISSIONI (ART.272 D.LGS.152 - 2006)	AUTORIZZAZIONE - COMUNICAZIONE ALLO STOCCAGGIO RIFIUTI (ARTT.208 E 214 D.LGS. 152 - 2006)
ORAFI CON FUSIONE DI METALLI	X	X		
ORARI SENZA FUSIONE DI METALLI	X		X	
PRODUZIONE DI PITTURE E VERNICI	X	X		
PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE	X	X		
SERIGRAFIE, LITOGRAFIE, TIPOGRAFIE CON SCARICO	X	X		
STOCCAGGIO RIFIUTI (EX ARTT.27 - 28)	X			X
STOCCAGGIO RIFIUTI (EX ARTT.31 - 33)	X			X
VERNICIATURE	X	X		

ALLEGATO

2

AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI DA ACQUISIRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVA

A) SCARICHI

Sono da sottoporre ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/06:

ogni reflu liquido immesso in fognatura diverso dagli scarichi dei servizi igienici e provenienti dai locali docce, spogliatoi e mense aziendali;

ogni reflu liquido immesso in acque superficiali, suolo o sottosuolo compresi gli scarichi dei servizi igienici, quelli provenienti dai locali docce, spogliatoi e mense aziendali.

Non sono da sottoporre ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/06 le acque reflue elencate nell'allegato A al R.R. n. 3 del 24/03/06, immesse in pubblica fognatura. Tali scarichi, definiti acque reflue domestiche sono sottoposti unicamente alla regolamentazione dell'Ente Gestore della pubblica fognatura.

Non sono da sottoporre ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 152/06 le acque reflue che in applicazione dei criteri di assimilabilità dell'art. 5 del R.R. 3/06 possono essere considerati acque reflue assimilate alle domestiche. Tali scarichi, sono sottoposti unicamente alla regolamentazione dell'Ente Gestore della pubblica fognatura.

Sono da sottoporre ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 9 del R.R. n. 4 del 28/03/06 le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio decadenti dalle superfici scolanti elencate nell'art. 3.

B) EMISSIONI

Sono da sottoporre ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06 tutte le lavorazioni o impianti che danno origine ad emissioni convogliate o convogliabili in atmosfera (la necessità dell'atto autorizzativo dipende dalla tipologia di impianto/lavorazione e prescinde dalla presenza fisica di uno o più camini). Modalità particolari di acquisizione dell'atto autorizzativi sono definite dall'art. 272 per gli impianti e lavorazioni

elencate nella parte I e II dell'allegato IV alla parte quinta del D.L.vo 152/06. Si definiscono emissioni tecnicamente convogliabili l'emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela, ai sensi dell'articolo 268 del D.lgs. 152/06.

Sono da sottoporre ad autorizzazione alle emissioni in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2, come impianti ed attività in deroga, le attività/impianti elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte V del D.L.vo 152/06. Ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.L.vo 152/06, i gestori di tali impianti presentano almeno 45 giorni prima dell'installazione o dell'avvio dell'attività una domanda di adesione all'autorizzazione generale. Fatto salvo il diniego all'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente, la presentazione della domanda costituisce atto autorizzativo nei tempi indicati. (ex impianti a ridotto inquinamento atmosferico).

Non sono da sottoporre ad autorizzazione le emissioni provenienti dalle attività e impianti elencati nella parte I allegato IV alla parte V del D.L.vo 152/06 ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto stesso. I gestori di tali impianti devono comunicare all'Autorità competente di ricadere in tale elenco e in via preventiva la data di esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. (ex impianti a inquinamento atmosferico poco significativo) Non sono da sottoporre ad autorizzazione alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi aria d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro- art. 272 comma 5 del D.L.vo 152/06.

C) RIFIUTI

E' da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06, l'operazione/attività di stoccaggio (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti) come definito dall'art. 183 comma 1 lettera m) quando:

per i rifiuti pericolosi, vengano avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 2 mesi e/o per quantitativi superiori a 10 mc e/o smaltiti oltre l'anno;

per i rifiuti non pericolosi, vengano avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 3 mesi e/o per quantitativi superiori a 20 mc e/o smaltiti oltre l'anno.

Sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 le attività di smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed in particolare le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.L.vo 152/06) di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.L.vo 152/06, sono soggette a comuni-

cazione preventiva (da effettuare 90 giorni prima dell'inizio dell'attività alla competente sezione regionale dell'Albo di gestione dei rifiuti) per l'effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.L.vo 152/06 ed elencate dai D.M. 5/02/98, 12/06/02 e 186/06, nelle rispetto delle modalità indicate dagli stessi Decreti.

D) IPPC

Sono sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs. n. 59 del 18/02/05 le attività elencate nell'Allegato I del Decreto stesso, i cui impianti hanno capacità produttiva pari o superiore ai valori di soglia indicati.

E) AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Sono assoggettati alle disposizioni del D.lgs. n. 334 del 17/08/99 (così come modificato dal D.lgs. n. 238 del 21/09/05) gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate negli allegati I al Decreto.

In particolare gli stabilimenti:

sono assoggettati agli obblighi di cui all'art. 6 (notifica) e 7 (politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ovvero adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza) del Decreto qualora il quantitativo di sostanze pericolose risulti uguale o superiore al valore dell'allegato I parte 1 e 2 colonna 2, ma inferiore al valore dell'allegato I parte 1 e 2 colonna 3;

gli stabilimenti di cui al punto precedente sono assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 (nulla osta preliminare di sicurezza dei nuovi stabilimenti) e art. 5 (Scheda di valutazione tecnica) della l.r. n. 19 del 23/11/01;

sono assoggettati agli obblighi di cui all'art. 6 (notifica), 7 (politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ovvero adozione di un Sistema di Gestione della Sicurezza) e 8 (rapporto di sicurezza) del Decreto qualora il quantitativo di sostanze pericolose risulti uguale o superiore al valore dell'allegato I parte 1 e 2 colonna 3.

F) DISTRIBUTORE CARBURANTE AD USO PRIVATO

Sono sottoposti ad autorizzazione tutti gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato specificati all'art.11 comma della legge Regionale n. 24 del 2004.

ALLEGATO

3

**INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO**

Le indicazioni fornite si riferiscono esclusivamente ad ambiti di competenza ARPA Lombardia (in particolare alle attività produttive che erano assoggettate al rilascio del Nulla osta all'esercizio prima dell'emanazione della l.r. n. 8/07).

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle attività produttive di cui all'art. 8, comma 4, della Legge 447/95.
2. Per tutte le attività richiamate al comma 1, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La domanda di concessione o permesso di costruire, comprese quelle per cambio di destinazione d'uso, nonché le Dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva di cui alla l.r. n. 8/07 devono contenere idonea documentazione previsionale di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995.
2. La documentazione di cui al comma 1, deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8 marzo 2002 e successive eventuali modifiche.
3. Sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale o, in attesa della classificazione acustica, collocate in zone esclusivamente industriali di cui all'art.6 del DPCM 1-3-1991, nel caso non esistano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività e collocati in classe acustica diversa da quella esclusivamente industriale (pertanto in condizioni nelle quali trova applicazione anche il criterio differenziale di cui all'art.4 del DPCM 14-11-1997).
4. Sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 1 le attività produttive per le quali:
 - a) l'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
 - b) l'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose

in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;

- c) l'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
5. Per le attività escluse dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, è fatto obbligo di presentazione di autocertificazione redatta nelle modalità previste dalla vigente normativa.

ALLEGATO

4

**ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 447/95
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Il sottoscritto
 nato a..... (.....)
 residente a

in qualità di legale rappresentante della Società
 con sede legale a in
 (P.I.....).

titolare della ditta con stabilimento, con
 unità produttiva posta.....in
 (P.I.....)...

preso atto dei limiti imposti dalla legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e dai relativi decreti attuativi.

Consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/1995.
 Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445.

DICHIARA (barrare l’ipotesi interessata)

- che l’attività è collocata nella zona di classe VI della classificazione acustica comunale, o, in assenza della classificazione acustica, nella zona esclusivamente industriale di cui all’art. 6 del DPCM 1/03/1991 e non esistono edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività e collocati in classe acustica diversa da quella esclusivamente industriale;
- che l’attività non rientra tra quelle riportate nell’allegato I delle linee guida di riferimento:
- che non ricorre nessuna delle seguenti condizioni:
 - a) l’attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995 e preveda l’occupazione di più di tre addetti;
 - b) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;
 - c) l’attività comporti l’impiego d’impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell’attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione

merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.

E INOLTRE

- di installare gli impianti a regola d'arte e di collocare le lavorazioni rumorose in maniera tale da minimizzare l'impatto verso possibili recettori;
- di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori condizioni d'esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica;
- di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- di ottemperare prontamente a eventuali inviti da parte dell'amministrazione comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati.

.....,li ___/___/_____

In fede

Contrassegnare con una **X** la soluzione utilizzata per l'autenticità della firma:
(quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando la firma della dichiarazione viene apposta in presenza del dipendente addetto)

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza

.....,li ___/___/_____

Il dipendente addetto del Comune

Si allegano relazione descrittiva dell'attività svolta e planimetrie di riferimento.

ALLEGATO

5

**ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE 447/95
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
AUTOCERTIFICAZIONE PER PUBBLICI ESERCIZI**

Il sottoscritto
 nato a..... (.....)
 residente a

- in qualità di legale rappresentante della Società
 con sede legale a in
 (P.I.....).
- titolare della ditta con stabilimento, con
 unità produttiva posta..... in
 (P.I.....).

preso atto dei limiti imposti dalla legge n. 447/1995 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*” e dai relativi decreti attuativi.

Consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/95.

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del

DPR 28/12/2000 n. 445.

DICHIARA

- di rispettare nell’esercizio dell’attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- di ottemperare prontamente a eventuali inviti dell’Amministrazione Comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati.

....., li ___/___/___

In fede

Contrassegnare con una **X** la soluzione utilizzata per l’autenticità della firma:
 (quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando la firma della dichiarazione viene apposta in presenza del dipendente addetto)

- Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha firmato in mia presenza

....., li ___/___/___


Il dipendente addetto del Comune

Si allegano relazione descrittiva dell’attività svolta e planimetrie di riferimento.

ALLEGATO

6

SCHEDA 5 – COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

 MODULISTICA REGIONALE UNIFICATA SCHEDA 5		Allegato alla dichiarazione di C.F. []	
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE			
NOTA DI COMPILAZIONE: La scheda deve essere compilata in tutti i casi in cui l'attività presenti caratteristiche di rilevanza ambientale, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione (es: emissioni in atmosfera, rischio incendio, impatto acustico ecc.).			
1 PRESENZA SERBATOI <input type="checkbox"/> fuori terra <input type="checkbox"/> interrati <input type="checkbox"/> doppia parete		1	
2 TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE		Estremi autorizzazione e autorità di rilascio	Data di rilascio
3 Distributori carburante uso interno			
4 Autorizzazione integrata ambientale (d.lgs. 59/05)			
5 Emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06)			
6 Scarichi idrici (d.lgs. 152/06)			
7 Regolam. Regionali n. 3 e 4 del 2006			
8 Detenzione o impiego gas tossici (R.D. n. 147 del 9/1/1927)			
8 Deposito/trattamento rifiuti (d.lgs. 152/06)			
ATTIVITÀ CLASSIFICATA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (d.lgs. 334/99 e s.m.i., d.lgs. 238/05, L.R. 19/01)			
L'attività è classificata a rischio di incidente rilevante? <input type="checkbox"/> SI ai sensi del <input type="checkbox"/> Art. 6 <input type="checkbox"/> Art. 8 <input type="checkbox"/> NO			
CLASSIFICAZIONE INDUSTRIE INSALUBRI (art. 216 TULLSS, DM Sanità 59/1994)			
L'attività svolta è presente nell'elenco delle attività insalubri di 1ª e 2ª classe? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO (art. 8 comma 4 L. 447/95 e DGR 8313 del 8/3/2002) redatta da un tecnico competente in acustica nelle forme previste dalla legislazione vigente (L.R. 13/01)			
Data di rilascio _____ Tecnico competente che ha rilasciato la documentazione _____			
In caso di insediamento che ricade in fascia di rispetto di elettrodotti: RELAZIONE ATTESTANTE IL RISPETTO DEL LIMITE DI ESPOSIZIONE E DICHIARAZIONE CHE I LOCALI VENGONO FRUITI AI SENSI DELL'ART 4 DEL DPCM 08/07/2003			
Data di rilascio _____ Tecnico competente che ha rilasciato la documentazione _____			
IMPIEGO SORGENTI RADIOATTIVE O APPARECCHIATURE EMETTENTI RADIAZIONI IONIZZANTI (d.lgs. 230/95 e s.m.i.)			
Estremi comunicazione preventiva già presentata o numero nulla osta ottenuto _____ Autorità che ha rilasciato il nulla osta o cui è stata presentata la comunicazione preventiva _____ Data di rilascio / presentazione _____			
RISCHIO INCENDIO (L. 818/84 e successivi provvedimenti di modifica e applicazione)			
Estremi e data del nulla osta ottenuto dai Vigili del Fuoco _____ In assenza di nulla osta, data dell'invio ai Vigili del Fuoco della dichiarazione che l'insediamento produttivo e l'attività svolta sono conformi al progetto approvato dai Vigili del Fuoco stessi			

Innanzitutto occorre tener presente che esistono atti autorizzativi e/o comunicazioni che devono essere assolti preventivamente la presentazione della DIAP (vedi: punto 9 schema indicativo degli atti autorizzativi e/o comunicazioni da acquisire preventivamente all'esercizio dell'attività per gli aspetti esclusivamente ambientali.) Per compilare la scheda 5 di "Compatibilità Ambientale" della Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), si consiglia di seguire le indicazioni contenute nel "percorso guidato di compilazione".

1. SERBATOI

In presenza di serbatoi è possibile specificare nella Relazione Tecnica anno di installazione, capacità (volumetria), sostanza contenuta, presenza di bacini di contenimento ai sensi dell'art. 2.2.7 del Regolamento Locale di Igiene.

Si distinguono le seguenti tipologie di Serbatoi:

Serbatoi interrati e Serbatoi fuori terra:

Verificare conformità a:

[Regolamento Locale d'Igiene – art. 2.2.9, 2.2.10 e 2.2.11](#)

Indirizzi tecnici: "Linee guida – Serbatoi interrati" – ARPA 2004

Serbatoi di stoccaggio carburanti:

Verificare conformità al DM 29/11/02 (G.U. n. 293 del 14/02/02)

2. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE USO INTERNO

Si configura come distributore di carburante uso interno il complesso di attrezzature fisse o mobili situate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione. Sono escluse le attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. In presenza di un distributore di carburante uso interno occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 11 della **I.r.** 24/2004 ss.mm.ii.

3. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiedono l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale le attività indicate all'allegato I del D.lgs. 59/2005 (vedi: [D.lgs. 59 categorie attività industriali](#)). Occorre indicare l'esatta tipologia dell'attività tra quelle dell'allegato I citato. L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce tutte le autorizzazioni in ambito ambientale, ad eccezione della Concessione di derivazione d'acqua

da pozzo privato. Se l'attività è soggetta al D.lgs. n. 59/05, eventuali variazioni si configurano come sostanziali o non sostanziali ai sensi della DGR 7492/ 2008 e sono soggette a notifica all'Ente competente per l'IPPC (Regione o Provincia).

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Se la propria attività e/o impianti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera oppure ad obbligo di comunicazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e successivi decreti, leggi regionali, ecc. occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione. Per gli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo verificare D.lgs.152/2006 allegato IV e indicare gli estremi della relativa comunicazione Comunicazione impianti a inquinamento atmosferico poco significativo. I riferimenti normativi sono:

Art. 269 D.lgs. 152/06 *"Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"*

Art. 272 D.lgs. 152/06 *"Impianti e attività in deroga"*

D.lgs. 152/06 - Parte V - Allegato IV *"Impianti e attività in deroga"*

DGR 30 dicembre 2008 n. 8832 *"Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale"*.

5. SCARICHI IDRICI

Se la propria attività e/o impianti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi del D.lgs.152/2006 e successivi decreti, leggi regionali, ecc. occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione.

6. ACQUE REFLUE DOMESTICHE/PRIMA PIOGGIA

Se la propria attività e/o impianti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, ovvero comunicazione di assimilabilità ai sensi del Regolamento Regionale [3/2006 disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue](#) occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione, ovvero della comunicazione inviata al comune e/o al gestore del servizio idrico integrato.

Se la propria attività e/o impianti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione allo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale [4/2006 disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia](#) occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione.

7. DETENZIONE E/O IMPIEGO DI GAS TOSSICI

Richiedono l'acquisizione dell'autorizzazione di competenza ASL le attività produttive che utilizzano, tengono in deposito o trasportano gas tossici. Per gas tossico si intende:

qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;

qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Le attività produttive che utilizzano gas tossici devono presentare domanda di autorizzazione, di cui all'art. 5 del R.D. 147/1927, alla competente azienda sanitaria, secondo le indicazioni di cui alla tabella di utilizzo dei gas allegata al D.M. 6/02/1935.

Le attività produttive che custodiscono e conservano, a qualsiasi scopo, uno o più gas tossici, in magazzini o depositi, devono presentare domanda di autorizzazione, di cui all'art. 10 del R.D. 147/1927, alla competente azienda sanitaria nella cui circoscrizione si trovano i magazzini o depositi, secondo le indicazioni di cui alla tabella deposito gas allegata al D.M. 6/02/1935.

Le attività produttive che svolgono attività di trasporto di gas tossici debbono acquisire la licenza, di cui all'art. 23 del R.D. 147/1927, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente, secondo le indicazioni di cui alla tabella di Trasporto Gas allegata al D.M. 6/02/1935.

Per ulteriori approfondimenti vedi [R.D. 147/1927 \(Regolamento speciale per l'impiego dei gas\)](#).

8. DEPOSITO E/O TRATTAMENTO RIFIUTI

In presenza di deposito e/o trattamento rifiuti come definiti dalla normativa di settore. Occorre indicare gli estremi dell'autorizzazione. E' da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, l'operazione/attività di stoccaggio (raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera m), quando:

- per i rifiuti pericolosi, vengano avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 3 mesi e/o per quantitativi superiori a 10 mc e/o smaltiti oltre l'anno;
- per i rifiuti non pericolosi, vengano avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 3 mesi e/o per quantitativi superiori a 20 mc e/o smaltiti oltre l'anno.

Sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 le attività di smaltimento operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed in particolare le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006) di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, sono soggette a comunicazione preventiva (da effettuare 90 giorni prima dell'inizio dell'attività alla competente sezione regionale dell'albo di gestione dei rifiuti) per l'effettuazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, previste nell'allegato C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 ed elencate dai D.M. 5/02/1998, 12/06/2002 e 186/2006, nel rispetto delle modalità indicate dagli stessi decreti.

9. RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Sono classificati a rischio di incidente rilevante gli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.lgs. 334/1999. In presenza di attività a rischio di incidente rilevante occorre indicare:

- se si tratta di un'attività soggetta all'art. 6 del D.lgs. 334/1999 e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell'allegato I, parte 1 e 2, colonna 2, e inferiore al valore dell'allegato I, parte 1 e 2, colonna 3;
- se si tratta di un'attività soggetta all'art. 8 del D.lgs. 334/1999 e cioè se si tratta di stabilimenti dove il quantitativo di sostanze pericolose è uguale o superiore al valore dell'allegato I, parte 1 e 2, colonna 3.

10. CLASSIFICAZIONE AZIENDE INSALUBRI

Si definiscono aziende insalubri, ai sensi dell'art. 216 T.U.LL.SS. approvato con [R.D. 1265/1934](#) le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti. Le aziende insalubri sono suddivise in:

- aziende di prima classe che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- aziende di seconda classe che richiedono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Un'azienda insalubre di prima classe può essere autorizzata all'interno di un abitato, solo nel caso in cui si possa provare che, per merito dell'introduzione di nuovi metodi e/o speciali cautele, il suo esercizio non reca danno alla salute

e molestia al vicinato. (Vedi elenco delle industrie insalubri in [D.M. 5/9/1994.](#)) Nella definizione di aziende insalubri non è fatta distinzione di soglia quantitativa ma solo qualitativa, in funzione delle sostanze utilizzate. In merito all'inse-diamento urbanistico delle aziende insalubri diversi comuni hanno stabilito norme urbanistiche specifiche che è necessario acquisire preventivamente.

11. IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico va presentata nei casi e con le modalità definite nell'apposita scheda informativa vedi [allegato impatto acustico](#). Occorre indicare data di rilascio e tecnico competente.

Nel caso in cui tale documentazione non sia necessaria, dovrà comunque essere prodotta autocertificazione nei modi definiti nella scheda: Autocertifi-cazione impatto acustico.

Si sottolinea che nel caso di attività soggette a specifiche autorizzazioni di set-tore e pertanto escluse dalle procedure di DIAP, come pubblici esercizi, disco-teche, centri commerciali polifunzionali, attività e strutture dedicate al tempo libero e allo spettacolo, la valutazione/autocertificazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza autorizzativa.

12. PROSSIMITA' AD ELETTRODOTTI/CABINE DI TRASFORMAZIONE

Si tratta di dichiarazione rilasciata dal proprietario/gestore in merito al rispetto della DPA o della fascia di rispetto come definite dal [D.M. 29/05/2008](#) e di-chiarazione che i locali vengono fruiti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4 del [d.p.c.m. 8/07/2003](#) se l'inse-diamento ricade in fascia di rispetto di elettro-dotto.

Elettrodotti: si intendono sia le linee aeree esterne che quelle interrato e le cab-ine di trasformazione a media/bassa tensione.

Per prossimità si intende, per le linee aeree, la distanza dall'asse della linea:

- inferiore a 40 metri per linea ad alta tensione 380 kV;
- inferiore a 30 metri per linea ad alta tensione 220 kV;
- inferiore a 20 metri per linea ad alta tensione 132 kV;
- inferiore a 10 metri per linea a media tensione > 20kV.

Per le linee interrato, la distanza dall'asse della linea inferiore a 10 metri; per le cabine di trasformazione > 10 kV, collocate all'interno dello stesso edificio, con distanze inferiori a 4 metri dalle pareti confinanti con locali con permanenza superiore alle 4 ore.

13. RADIAZIONI IONIZZANTI

Se soggetti agli obblighi di cui al D.lgs. 230/95 e s.m.i., riportare gli estremi dell'Autorizzazione presso il competente ufficio della Prefettura e/o della Comunicazione alla Prefettura, VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.L., A.R.P.A.

Se la propria attività e/o impianti comportano la detenzione e/o l'impiego di materiale radioattivo e/o macchine radiogene per le quali si applica quanto previsto dal [D.lgs. 230/1995 radiazioni ionizzanti](#) indicare gli estremi della comunicazione o del nulla osta. Per i casi di esclusione occorre verificare l'allegato I del D.lgs. 230/1995 sopra citato.

14. RISCHIO INCENDIO

Tale attività è soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi della L. 818/84 e successivi provvedimenti di modifica e applicazione.

In presenza di attività inserite nel D.M. 16/02/1982 (vedi allegato: [VV.F. attività soggette a prevenzione incendi](#)) occorre indicare gli estremi del certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 37/1998. In attesa del rilascio del certificato prevenzione incendi è sufficiente indicare gli estremi della dichiarazione inizio attività presentata al Comando Provinciale Vigili del Fuoco (modello PIN4).

Nel caso in cui l'attività sia soggetta a rilascio di Certificato di Protezione dagli Incendi C.P.I. (D.M. 16/02/1982), riportare gli estremi del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal locale Comando Provincia le VV.F., o dichiarazione inizio attività specifica protocollata e timbrata dal Comando Provinciale dei VV.F. (D.P.R. 37/98).



**SCHEDA - AZIENDE CHE EFFETTUANO
ATTIVITA' DI CARROZZERIA**

Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno

Attività classificata "in deroga", sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006, e integrate dalla DGR 8832/2008 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale".

CICLI TECNOLOGICI

A) ATTIVITA' DI CARROZZERIA CON CONSUMO DI PRODOTTI VERNICIANTI NON SUPERIORE A 7,3 TONNELLATE/ANNO E SOLVENTI INFERIORI A 0,5 TONNELLATE/ANNO

FASI LAVORATIVE

- A1) Saldatura
- A2) Carteggiatura
- A3) Preparazione dei prodotti vernicianti
- A4) Applicazione delle vernici
- A5) Appassimento/essiccazione

MATERIE PRIME

Vernici, diluenti, stucchi e materiale di saldatura

SOSTANZE INQUINANTI

Polveri
Particolato
Composti organici volatili (COV)

PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI DERIVANTI DALLE FASI LAVORATIVE

Le aziende che effettuano attività di carrozzeria sono assoggettate al rispetto delle prescrizioni individuate dalla DGR 2663/2000 "Autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ". Tale delibera regionale definisce i limiti alle emissioni, le tipologie degli impianti abbattimento prescritti e le particolari prescrizioni di seguito riassunte:

polveri da operazioni di saldatura: concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³

polveri da operazioni di carteggiatura: concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³

particolato da verniciatura a spruzzo: concentrazione massima ammessa - 3 mg/Nm³ Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento, di cui sono generalmente provviste le cabine a secco o cabine forno (mezzo filtrante di idonea grammatura e spessore).

Composti organici volatili (COV) da operazioni di preparazione, applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti: non sono prescritti valori limite in emissione poiché si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate e alle tecnologie di applicazione.

Pulizia delle attrezzature di verniciatura: la pulizia deve essere eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse e con movimentazione dei solventi a ciclo chiuso eventualmente dotate di sistemi di recupero/distillazione del solvente.

Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento, quali pistole ad alto volume/bassa pressione (pressione in uscita inferiore ad 1 bar).

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DIAP

Le aziende che effettuano attività di carrozzeria devono acquisire le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, di emissioni atmosferiche, di emissioni di rumore e di gestione dei rifiuti, come di seguito specificato. Occorre allegare alla DIAP tutta la documentazione attestante l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

a) Autorizzazione agli scarichi idrici

Le aziende che effettuano attività di carrozzeria devono acquisire le autorizzazioni agli scarichi dei propri reflui liquidi e le autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche.

Si distinguono due casi a seconda che nel Comune sede dell'azienda esista una pubblica fognatura o meno. **Se l'azienda è in zona servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico al Comune o al Gestore della pubblica fognatura. **Se l'azienda è in zona non servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale alla Provincia per quanto riguarda le caratteristiche di qualità degli scarichi, e al Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità (autorizzazione di polizia idraulica).

Qualora l'azienda abbia superfici scolanti (piazze, strade interne) superiori a 2.000 m² (calcolate escludendo le coperture e le aree a verde di pertinenza dei propri edifici) occorre che essa acquisisca **anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche**. Le acque meteoriche vanno tenute separate dalle acque reflue e vanno trattate le acque meteoriche cosiddette di PRIMA PIOGGIA, quelle, cioè, corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante. Per le acque meteoriche decadenti da superfici scolanti vige il Regolamento Regionale n.4 del 24/03/06, Art. 3, c.1. Per le acque meteoriche di norma va preferito il recapito in pubblica fognatura (autorizzazione presso il Comune o al Gestore della pubblica fognatura), quindi il recapito in corpo idrico superficiale e in subordine lo scarico nel suolo o sottosuolo (autorizzazione alla Provincia).

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Le aziende che effettuano attività di carrozzeria sono classificate attività in deroga (ex attività ad inquinamento poco significativo e a ridotto inquinamento), e devono richiedere autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06. Gli impianti ed attività in deroga sono elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 e sono definiti in base ad una soglia specifica (generalmente kg/giorno di materiale). Per le carrozzerie la soglia individuata è di 20 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso e 5.000 kg/anno.

Le emissioni di composti organici volatili non necessitano di alcun sistema di abbattimento specifico purché siano rispettate le condizioni per i prodotti vernicianti pronti all'uso riportate nella DGR 2663/2000. Per la verifica del rispetto delle sopracitate condizioni la ditta dovrà fornire la Dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti impiegati dalla ditta è conforme alle condizioni contenute nella scheda di conformità di seguito allegata. Ad ogni scheda di conformità deve essere allegato l'elenco dei prodotti costituenti la linea.

Nel caso in cui si intendano utilizzare prodotti vernicianti forniti da un diverso produttore rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà tenere a disposizione degli enti preposti al controllo le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore e il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale ma dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva per le attività soggette al regime ordinario, normale dall'art. 269 del D.lgs. 152/06.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Tipo di abbattitore	Filtro a maniche o a tasche di tessuto
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	Operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti Operazioni di levigatura, sabbiatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale. Operazioni di fusione di materiali metallici ,vetrosi ed altro tipo Operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
Temperatura	≤ 100°C. tessuto di idonea grammatura
	> 100°C. tessuto in PTFE di idonea grammatura
Velocità di attraversamento	≤ 2 m/min. per materiale particellare con granulometria ≥ 10 μm
	≤ 1,6 m/min. per polveri con granulometria <10 μm
	- 1 m/min. per polveri da forni fusori, per amianto e per principi attivi
Grammatura tessuto	≥450 g/m ² per polveri < 0,1 μm
	≥300 g/m ² per polveri > 0,1 μm
Umidità relativa	≤ 80% (non necessita di coibentazione)
	> 80% (necessita di coibentazione)
Sistemi di controllo	Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico; contatore totalizzatore non tacitabile;
Sistemi di pulizia	Scuotimento meccanico automatico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50 μm
	Lavaggio in controcorrente con aria compressa
Manutenzione	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
Informazioni aggiuntive	Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o camera di calma

Gli impianti di abbattimento prescritti per le aziende che effettuano attività di carrozzeria sono i depolveratore a secco a mezzo filtrante, con le specifiche riportate di seguito:

c) Autorizzazione alla gestione di rifiuti

Se l'azienda effettua attività di **deposito temporaneo** di rifiuti – inteso come raggruppamento di rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti - non deve richiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, purché siano

rispettate le condizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 comma 1 lettera m) di seguito riportate:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati a operazioni di recupero/smaltimento con un criterio alternativo a scelta del produttore tra: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità di deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Nel caso non sussistano le condizioni previste ai punti 1 (tipologia rifiuto) e 2 (temporalità del deposito), l'azienda deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008, per l'operazione di **deposito preliminare** (classificata con la sigla D15). In questo caso il deposito è autorizzato alle seguenti prescrizioni:

i rifiuti pericolosi vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 2 mesi o per quantitativi superiori a 10 m³;

i rifiuti non pericolosi vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore a 3 mesi e per quantitativi superiori a 20 m³.

d) Autorizzazione alle emissioni sonore

L'azienda deve dotarsi della **documentazione di previsione di impatto acustico** che deve essere redatta per i nuovi impianti adibiti ad attività produttive da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le modalità previste dalla DGR 8313/2002, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, e dell'art. 5 della l.r. 13/2001.

Allegato 7 Scheda di Conformità Prodotti Vernicianti per Attività di Carrozzeria

Spett. Ditta.....Data

Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dalla DGR del, pubblicata sul B.U.R.L. della Regione Lombardia il

In particolare, sono rispettate le condizioni di cui ai punti:

- 1) I prodotti vernicianti e diluenti non contengono composti organici volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D di cui all'allegato 1 del D.M. 12/7/90, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti.

Relativamente ai composti organici volatili non inclusi nell'allegato 1 del D.M. 12/07/90, non sono ammessi:

quelli caratterizzati da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/m³ (DGR 26/5/87, n. IV/20988)

quelli per i quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA o per i quali non è possibile stabilire per analogia un valore presunto.

- 2) I prodotti vernicianti e diluenti forniti hanno un contenuto di:
 - ammine alifatiche < 1,5% in peso,
 - altri composti organici appartenenti alle classi I e II della Tab. D, dell'allegato 1 del D.M. 12/7/90, quali impurezze, sono inferiori allo 0,1% in peso;
- 3) I catalizzatori forniti hanno un contenuto di:
 - TDI (toluendiisocianato) < 0.5% in peso,
 - MDI (difenilmetandiisocianato) < 2% in peso;
- 4) I singoli prodotti contengono composti organici volatili in misura non superiore a quanto stabilito nella seguente tabella.

Tipologia prodotto	Obiettivo immediato	Entro 31/12/01
Solvente lavaggio aerografi	850	850
Sgrassanti ed antisiliconici	200	200
fondi umido su umido (*)	540	540
altri fondi mono e bicomponenti (**)	540	250
Smalti lucido diretto	420	420
Smalti doppio strato (***)	420	420
Smalti triplo strato (****)	420	420

(*) Il contenuto massimo indicato è concesso a condizione che la percentuale

di impiego non sia superiore al 10% del totale dei fonti utilizzati. Per la parte eccedente il contenuto massimo di c.o.v. è quello degli altri fondi (250 g/l).

(**) L'uso di fondi con un contenuto di c.o.v. non superiore a 540 g/l è consentito fino al 31 dicembre 2001.

(***) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato: $(S_b + 2S_t) / 3 \leq 420$ g/l, dove S_b è il contenuto di c.o.v. in g/l delle basi applicate e S_t il contenuto di c.o.v. del trasparente.

(****) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato: $(S_{b1} + S_{b2} + 2S_t) / 4 \leq 420$ g/l, dove S_{b1} è il contenuto di c.o.v. in g/l della base utilizzata nel primo strato, S_{b2} è il contenuto di c.o.v. in g/l della base utilizzata nel secondo strato e S_t il contenuto di c.o.v. del trasparente.

N.B. Per composti organici volatili (c.o.v.) si intende qualsiasi composto con tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 20°C o avente una corrispondente volatilità in particolari condizioni d'utilizzo e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno ed eventualmente, quest'ultimo, parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, con l'eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati inorganici.

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE

Allegato 8 Comunicazione al Comune in caso di Attività Scarsamente Rilevanti

AI SINDACO del Comune di _____

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per l'esercizio di impianti e attività in deroga elencati alla parte I dell'allegato IV della parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" (impianti / attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico).

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ (____) il _____
 residente in Comune di _____ (____), Via _____ n. _____
 nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta _____
 Codice fiscale _____ Partita Iva _____
 avente sede legale in Comune di _____ (____)
 CAP _____ Via _____ n. _____
 ed insediamento produttivo sito in Comune di _____ (____)
 CAP _____ Via _____ n. _____
 Telefono _____, Telefax _____, E-mail _____
 Nominativo e recapito telefonico del referente per l'istanza _____

Preso atto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 Consapevole delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

COMUNICA

che la propria attività / impianto ricade nell'elenco riportato alla parte I dell'allegato IV della parte V del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 ai sensi dell'art. 272, comma 1 per l'esercizio dell'attività in deroga, concernente:

(indicare la/e casistica/e di interesse):

- l'attività / impianto di cui al punto 4 lettera _____ dell'Allegato IV Parte I alla Parte V del D.Lgs 152/06;
- l'attività di cui alla tabella al punto 4 dell'Allegato IV Parte I alla Parte V del D.Lgs 152/06 per la categoria animale allevata _____

DICHIARA

di non utilizzare sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per l'ariproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

Distinti saluti

 (Timbro della ditta e firma)

(indicare la casistica di interesse):

- Si allega copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (Quando la dichiarazione viene inviata per mezzo posta o presentata a mezzo incaricato)
- Il dichiarante previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza _____ il _____ (quando la firma viene apposta in presenza del dipendente comunale addetto)

 (Firma dell'Addetto Comunale)



Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/Anno.

Attività classificate “in deroga”, sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e integrate dalla DGR 8832/2008 “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale”.

CICLI TECNOLOGICI

Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base legno.

FASI LAVORATIVE

Lavorazioni meccaniche su legno, semilavorati in legno, nobilitati (taglio, squadratura, bordatura, e operazioni assimilabili).

Lavorazioni di levigatura su materiale a base legno.

Con presenza di contaminanti (vernici, impregnanti e similari).

Senza presenza di contaminanti (vernici, impregnanti e similari).

Assemblaggio e nobilitazione con utilizzo di sostanze collanti.

Finitura superficiale di verniciatura.

Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche su legno.

Stoccaggio delle materie prime.

MATERIE PRIME

Legno vergine

Materiali compositi: pannello di tipo truciolare, compensato, nobilitato ecc.

Collanti

Prodotti Vernicianti: P.V. Prodotti liquidi, pastosi o in polvere, che, quando applicati ad un supporto, formano una pellicola che possiede proprietà protettive, decorative.

Diluenti per la diluizione dei P.V.: liquidi non aventi proprietà solventi vere e proprie ma che possono essere aggiunti ad una soluzione senza che si separi il soluto.

Solventi organici COV (Composti Organici Volatili) impiegati principalmente per la pulizia delle attrezzature: qualsiasi sostanza usata da sola o in combinazione

con altri agenti e che non subisca una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come solvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.

SOSTANZE INQUINANTI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1, A.2.2, A.5.	MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI Sostanze solide in granelli con dimensioni lineari < a $10^3\mu\text{m}$)
A.2.1.	MATERIALE PARTICELLARE o PARTICOLATO (residuo derivante dall'applicazione di un prodotto verniciante o da operazioni di carteggiatura di superfici con presenza di contaminanti)

Operazioni considerate poco significative, per le modalità di effettuazione e/o per le materie prime impiegate, relativamente all'inquinamento atmosferico

A.6. Stoccaggio delle materie prime

Operazioni per le quali in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento alla prescrizione della parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06

Fase di provenienza	Operazione	Prescrizioni
A.4.	Verniciatura	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg/g
A.3.	Incollaggio	Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

AUTORIZZAZIONI DA ACQUISIRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DIAP

Le aziende che effettuano attività di falegnameria devono acquisire le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, di emissioni atmosferiche, di emissioni di rumore e di gestione dei rifiuti, come di seguito specificato. Occorre allegare

alla DIAP tutta la documentazione attestante l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

a) Autorizzazione agli scarichi idrici

Le aziende effettuano attività di falegnameria devono acquisire le autorizzazioni agli scarichi dei propri reflui liquidi e le autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche.

Si distinguono due casi a secondo che nel Comune sede dell'azienda esista una pubblica fognatura o meno. **Se l'azienda è in zona servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico al Comune o al Gestore della pubblica fognatura. **Se l'azienda è in zona non servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale alla Provincia per quanto riguarda le caratteristiche di qualità degli scarichi, e al Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità (autorizzazione di polizia idraulica). Qualora l'azienda abbia superfici scolanti (piazzali, strade interne) superiori a 2.000 m² (calcolate escludendo le coperture e le aree a verde di pertinenza dei propri edifici) occorre che essa acquisisca **anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche**. Le acque meteoriche vanno tenute separate dalle acque reflue e vanno trattate le acque meteoriche cosiddette di PRIMA PIOGGIA, quelle, cioè, corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante. Per le acque meteoriche decadenti da superfici scolanti vige il Regolamento Regionale n.4 del 24/03/06, Art. 3, c.1. Per le acque meteoriche di norma va preferito il recapito in pubblica fognatura (autorizzazione presso il Comune o al Gestore della pubblica fognatura), quindi il recapito in corpo idrico superficiale e in subordine lo scarico nel suolo o sottosuolo (autorizzazione alla Provincia).

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Le aziende che effettuano attività di falegnameria sono classificate attività in deroga (ex attività ad inquinamento poco significativo e a ridotto inquinamento), e devono richiedere autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/06. Gli impianti ed attività in deroga sono elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 e sono definiti in base ad una soglia specifica (generalmente kg/giorno di materiale). Per le falegnamerie soglia di materie prime non superiore a 2000 kg/g.

PRESCRIZIONI E LIMITI

Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia di abbattimento
MATERIALE PARTICELLARE (PARTICOLATO)	3 mg/Nm ³	D.MF. 01 D.MF. 02
MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)	10 mg/Nm ³	D.MF. 01 D.MF. 02

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Gli impianti di abbattimento prescritti per le falegnamerie sono i seguenti:
depolveratore a secco a mezzo filtrante (vedi scheda D.MF.01 della DGR 2663/00)

depolveratore a secco a mezzo filtrante (vedi scheda D.MF 02 della DGR 2663/00)

c) Autorizzazione alla gestione di rifiuti

Se l'azienda effettua attività di **deposito temporaneo** di rifiuti – inteso come raggruppamento di rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti - non deve richiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 comma 1 lettera m di seguito riportate:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati a operazioni di recupero/smaltimento con un criterio alternativo a scelta del produttore tra: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità di deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Nel caso non sussistano le condizioni previste ai punti 1 (tipologia rifiuto) e 2 (temporalità del deposito), l'azienda deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008, per l'operazione di **deposito preliminare** (classificata con la sigla D15). In questo caso il deposito è autorizzato alle seguenti prescrizioni:

- **i rifiuti pericolosi** vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento

- con frequenza superiore ai 2 mesi o per quantitativi superiori a 10 m³;
- **i rifiuti non pericolosi** vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore a 3 mesi e per quantitativi superiori a 20 m³.

d) Autorizzazione alle emissioni sonore

L'azienda deve dotarsi della documentazione seguente **documentazione di previsione di impatto acustico** che deve essere redatta per i nuovi impianti adibiti ad attività produttive da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le modalità previste dalla DGR 8313/2002, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, e dell'art. 5 della l.r. 13/2001.



Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.

Attività classificata “in deroga”, sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in via generale ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.lgs. 152/2006, e integrate dalla DGR 8832/2008 “Linee guida alle Province per l’autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale”.

CICLI TECNOLOGICI

TRATTAMENTI SUPERFICIALI DI ANODIZZAZIONE: anodizzazione/ossidazione anodica, processo di passivazione (ossidazione superficiale) dell’alluminio e sue leghe, basato sulla formazione di uno strato protettivo di ossido di alluminio, ottenuto mediante procedimenti elettrochimici.

ELETTRODEPOSIZIONE E/O ELETTROCHIMICI: elettrodeposizione/galvanotecnica, processo elettrochimico per ricoprire metalli (e anche materiali non metallici resi conduttori) con rivestimenti metallici a scopo protettivo e/o ornamentale.

FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE: fosfatazione/utilizzo di prodotti fosfatanti, bonderizzazione, parkerizzazione, trattamento protettivo di materiali metallici con soluzioni di fosfati - in genere zinco e/o manganese - con formazione di uno strato superficiale di fosfati, di per sé non resistenti alla corrosione, ma che favoriscono un successivo trattamento superficiale (ad es. verniciatura) rendendo il manufatto finale resistente alla corrosione.

FASI LAVORATIVE

Preparazione delle superfici mediante operazioni di:

Pulizia meccanica (Spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbatura e simili)

Pulizia chimica sgrassaggio: asportazione dei contaminanti presenti (sostanze solide o liquide, depositate su una superficie senza reagire chimicamente)

Applicazioni galvanotecniche

Applicazione protettivi / mascheranti (assimilabile alla verniciatura per immersione)

Asciugatura.

MATERIE PRIME

Prodotti per sgrassaggio:

A base di aloidrocarburi (idroclorocarburi, idroclorofluorocarburi idrofluorocar-

huri)

A base di solventi idrocarburici

Detergenti

Prodotti vernicianti e assimilabili

Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche

Materiali abrasivi

SOSTANZE INQUINANTI

Fasi di provenienza	Tipologia dell'inquinante
A.1.1.	MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI cioè sostanze solide in granelli con dimensioni lineari < a $10^3 \mu\text{m}$)
A.1.2.	SILICE LIBERA CRISTALLINA (SiO_2 / Biossido di silicio)
A.3.	COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV ossia qualsiasi composto che abbia a $T = 293,15 \text{ K}$ una pressione di vapore di $0,01 \text{ kPa}$ o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente)
A.2.	MATERIALE PARTICELLARE (nebbie e/o aerosol)

Operazioni considerate poco significative, per le modalità di effettuazione e/o per le materie prime impiegate, relativamente all'inquinamento atmosferico		
A.4. Applicazione protettivi / mascheranti (assimilabile alla verniciatura per immersione)		
Operazioni per le quali in relazione al contributo all'inquinamento atmosferico si deve fare riferimento alla prescrizione della parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06		
Fase di provenienza	Operazione	Prescrizioni
A.1.2.	Sgrassaggio	consumo di solventi non superiore a 10 kg/g

Autorizzazioni da acquisire prima della presentazione della DIAP

Le aziende che effettuano trattamento superficiale di metalli devono acquisire le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, di emissioni atmosferiche, di emis-

sioni di rumore e di gestione dei rifiuti, come di seguito specificato. Occorre allegare alla DIAP tutta la documentazione attestante l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

a) Autorizzazione agli scarichi idrici

Le aziende "galvaniche" devono acquisire le autorizzazioni agli scarichi dei propri reflui liquidi e le autorizzazioni agli scarichi delle acque meteoriche. Si distinguono due casi a secondo che nel Comune sede dell'azienda esista una pubblica fognatura o meno. **Se l'azienda è in zona servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico al Comune o al Gestore della pubblica fognatura. **Se l'azienda è in zona non servita da pubblica fognatura** va richiesta l'autorizzazione allo scarico nel corpo idrico superficiale alla Provincia per quanto riguarda le caratteristiche di qualità degli scarichi, e al Gestore del corpo idrico superficiale per quanto attiene alla quantità (autorizzazione di polizia idraulica). Qualora l'azienda abbia superfici scolanti (piazzali, strade interne) superiori a 2.000 m² (calcolate escludendo le coperture e le aree a verde di pertinenza dei propri edifici) occorre che essa acquisisca **anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche**. Le acque meteoriche vanno tenute separate dalle acque reflue e vanno trattate le acque meteoriche cosiddette di PRIMA PIOGGIA, quelle, cioè, corrispondenti ai primi 5 mm di pioggia uniformemente distribuita sulla superficie scolante. Per le acque meteoriche decadenti da superfici scolanti vige il Regolamento Regionale n.4 del 24/03/06, Art. 3, c.1. Per le acque meteoriche di norma va preferito il recapito in pubblica fognatura (autorizzazione presso il Comune o al Gestore della pubblica fognatura), quindi il recapito in corpo idrico superficiale e in subordine lo scarico nel suolo o sottosuolo (autorizzazione alla Provincia).

b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Le aziende che effettuano trattamento superficiale di metalli sono classificate attività **in deroga** (ex attività ad inquinamento poco significativo e a ridotto inquinamento), e devono richiedere autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06. Gli impianti ed attività in deroga sono elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs. 152/06 e sono definiti in base ad una soglia specifica (generalmente kg/giorno di materiale). Per le galvanotecniche la soglia individuata è di 10 kg/giorno di prodotti utilizzate.

Le aziende che effettuano il trattamento superficiale dei metalli sono assoggettate al rispetto delle prescrizioni individuate dalla DGR

2663/2000 “Autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico “ Tale delibera regionale definisce i limiti alle emissioni e le tipologie degli impianti abbattimento delle emissioni di cui si riportano le schede relative alle aziende galvanotecniche.

Gli impianti di abbattimento consigliati per questi tipi di aziende per le emissioni sono i seguenti:

depolveratore a secco a mezzo filtrante (scheda D.M.01 DGR 2663/00)

depolveratore a secco a mezzo filtrante (scheda D.MF.02 DGR 2663/00)

assorbitore ad umido scrubber a torre (scheda au.st.02 DGR 2663/00)

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I SISTEMI DI ABBATIMENTO

Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia di abbattimento
MATERIALE PARTICELLARE (POLVERI)	10 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02
SILICE LIBERA CRISTALLINA (i)	3 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02
MATERIALE PARTICELLARE NEBBIE E/O AEROSOL	vedi tabella seguente	AU.ST.02
COV	50 mg/Nm ³	AU.ST.02

(i) Valore compreso entro i 10 mg/Nm³ per le polveri totali e nel caso non venga utilizzata griglia metallica

Limiti alle emissioni	
CrVi	0,1 mg/Nm ³
Ni	0,1 mg/Nm ³
Pb	1 mg/Nm ³
Cu	1 mg/Nm ³
Zn	2 mg/Nm ³
Sn	5 mg/Nm ³
AEROSOL ALCALINI	5 mg/Nm ³
NH ₃	5 mg/Nm ³
Cl-1 da ACIDO CLORIDRICO	5 mg/Nm ³
F-1 da ACIDO FLUORIDRICO	3 mg/Nm ³
S-2 da ACIDO SOLFIDRICO	10 mg/Nm ³
SO ₄ -2 da ACIDO SOLFORICO	2 mg/Nm ³
CN-1 da ACIDO CIANIDRICO	2 mg/Nm ³
PO ₄ -3 da ACIDO FOSFORICO	2 mg/Nm ³
NO _x da ACIDO NITRICO	5 mg/Nm ³

c) Autorizzazione alla gestione di rifiuti

Se l'azienda effettua attività di **deposito temporaneo** di rifiuti – inteso come raggruppamento di rifiuti nel luogo in cui gli stessi sono prodotti - non deve richiedere autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/06 comma 1 lettera m di seguito riportate:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati a operazioni di recupero/smaltimento con un criterio alternativo a scelta del produttore tra: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità di deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Nel caso non sussistano le condizioni previste ai punti 1 (tipologia rifiuto) e 2 (temporalità del deposito), l'azienda deve richiedere alla Provincia l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 modificato dal D.lgs. 4/2008, per l'operazione di **deposito preliminare** (classificata con la sigla D15). In questo caso il deposito è autorizzato alle seguenti prescrizioni:

- **i rifiuti pericolosi** vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore ai 2 mesi o per quantitativi superiori a 10 m³;
- **i rifiuti non pericolosi** vanno avviati a raccolta, recupero o smaltimento con frequenza superiore a 3 mesi e per quantitativi superiori a 20 m³.

d) Autorizzazione alle emissioni sonore

L'azienda deve dotarsi della documentazione seguente **documentazione di previsione di impatto acustico** che deve essere redatta per i nuovi impianti adibiti ad attività produttive da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, secondo le modalità previste dalla DGR 8313/2002, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, e dell'art. 5 della l.r. 13/2001.

Finito di stampare nel mese di Novembre 2009
da **Grafiche Parole Nuove** - Brugherio